


XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 263 e abb.

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide

(Nuovo testo unificato)

N. 197 – 12 marzo 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 263 e abb.

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide

(Nuovo testo unificato)

N. 197 – 12 marzo 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

2 066760-2174 / 066760-9455 − ⊠ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

2 066760-3545 / 066760-3685 − ⊠ com_bilancio@camera.it

	Estremi del provvedimento			
A.C.	Testo unificato C. 263, C. 843, C. 858			
Titolo breve:	Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide			
Iniziativa:	parlamentare			
	in prima lettura alla Camera			
Commissione di merito:	XII Commissione			
Relatore per la Commissione di merito:	Benedetto Francesco Fucci			
Gruppo:	PdL			
Relazione tecnica:	presente			
	Parere richiesto			
Destinatario:	alla XII Commissione in sede referente			
Oggetto:	nuovo testo			
	Precedenti pareri espressi sul testo			
Data:	Oggetto:			
	Esito:			

INDICE

ARTICOLO 1	3
INDENNIZZO PER SOGGETTI AFFETTI DA TAI IDOMIDE	3



PREMESSA

Il provvedimento in esame reca norme in materia di indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

In data 5 novembre 2013 la V Commissione della Camera ha iniziato l'esame in sede consultiva di una precedente versione del testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati il 30 ottobre 2013 nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari Sociali¹. La Commissione Bilancio, in pari data, ha richiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica.

La relazione tecnica, redatta dal Ministero della salute e <u>verificata negativamente</u> dalla Ragioneria generale dello Stato, è pervenuta in data 23 settembre 2014.

Il <u>nuovo testo unificato</u> in esame è quello risultante dagli ulteriori emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari Sociali, in data 3 marzo 2015.

Tali emendamenti hanno interamente sostituito il titolo del provvedimento, l'articolo 1, comma 1 (recante l'estensione dell'indennizzo ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966) e l'articolo 1, comma 3 (recante la quantificazione e la copertura dei relativi oneri).

Si esaminano di seguito le norme del nuovo testo unificato (3 marzo 2015), anche alla luce della relazione tecnica riferita al precedente testo (30 ottobre 2013).

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Indennizzo per soggetti affetti da talidomide

Normativa vigente: L'articolo 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), ha esteso ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia, il beneficio dell'indennizzo già spettante alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, di cui all'articolo 1 della legge n. 229/2005. L'art 31 del DL n. 207/2008, ha riconosciuto l'indennizzo suddetto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nati negli anni dal 1959 al 1965.

<u>Le norme</u> dispongono che l'indennizzo, di cui all'art. 2, comma 363, della legge n. 244/2007 - riconosciuto anche ai soggetti affetti dalla patologia in questione, nati negli anni dal 1959 al 1965 in base all'articolo 31, comma 1-*bis*, del DL 207/2008 - <u>si intenda</u>

¹ Cfr Dossier del Servizio del Bilancio della Camera n. 12 del 5 novembre 2013.

<u>riconosciuto</u> altresì ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, <u>a decorrere dalla data di</u> <u>entrata in vigore del provvedimento in esame</u> (articolo 1, comma 1).

Si ricorda che il comma in esame, nel testo precedente alle modifiche approvate in data 3 marzo 2015, novellava direttamente l'articolo 31, comma 1-*bis*, del DL 207/2008, estendendo la platea dei beneficiari ai soggetti colpiti da sindrome da talidomide, nati negli anni tra il 1958 e il 1966.

Il Ministro della salute, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, apporta le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro 2 ottobre 2009, n. 163 (articolo 1, comma 2).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, indicati in misura pari a euro 3.285.000 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute (articolo 1, comma 3)².

Il provvedimento entra in vigore dal 1° gennaio 2015 (articolo 2).

La <u>relazione tecnica</u>, <u>riferita al testo unificato del 30 ottobre 2013</u> - che recava una novella legislativa formulata come norma interpretativa - ricorda che lo stanziamento iniziale operato dalla Legge di bilancio annuale è pari a 10 milioni di euro; a fronte di tale stanziamento annuale, l'onere finanziario derivante dalla corresponsione degli indennizzi vigenti è attualmente di gran lunga superiore e si attesta intorno ai 18 milioni annui.

Gli arretrati sono liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2008 – anche in presenza di una domanda presentata in data successiva – come previsto dal Regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L'80 per cento dei soggetti indennizzati fino ad oggi appartiene alle prime tre categorie di ascrivibilità del danno e la media relativa agli arretrati calcolati fino al 31 dicembre 2015 per le prime tre categorie è pari ad euro 290.904,12, mentre per le ultime cinque categorie è pari ad euro 216.715,87.

Gli arretrati – calcolati fino al 31 dicembre 2013 – da liquidare ad <u>ognuno dei futuri indennizzati</u> sono pertanto pari ad euro 276.066,47, (a tale dato si arriva considerando che l'80% dei danneggiati appartiene alle prime tre categorie, il 20% alle ultime cinque).

² Si ricorda che il comma in esame, nel testo precedente le modifiche approvate in data 3 marzo 2015, prevedeva oneri pari a 600.000 a decorrere dall'esercizio 2014, coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

La RT evidenziava la necessità di aggiungere a questo importo da liquidare come arretrati, calcolati fino al 31 dicembre 2013, tutte le annualità successive per circa trenta anni, tenendo conto che i soggetti indennizzati risultavano di circa 50 anni. Venivano inoltre forniti i seguenti elementi.

La media per le prime tre categorie relative alle annualità dell'indennizzo del 2013 è pari ad euro 50.306,41 importo che moltiplicato per 30 anni fornisce un risultato di euro 1.509.192,40 per un singolo indennizzato. Se si somma l'80% di euro 1.509.192,40 per le prime tre categorie al 20% di euro 1.124.308,32 (prodotto tra la media delle annualità per il 2013 per le ultime cinque categorie e trenta anni) si arriva ad euro 1.432.215,58 per un solo indennizzato come costo approssimativo per trenta anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. Sommando gli arretrati pari ad euro 276.066,47 ad euro 1.432.215,58 si arriva ad euro 1.708.282,05 come costo totale per un indennizzato.

L'indennizzo viene rivalutato anno per anno in base al tasso di inflazione programmato, pertanto l'importo complessivo indicato è più basso rispetto a quello effettivo. Vanno pertanto aggiunti circa euro 24.000,00 per un totale di circa euro 1.732.282,05.

Sulla base del parere reso in data 1° luglio 2010 dall'Istituto Superiore di Sanità si può prevedere un aumento di circa 130 ulteriori indennizzati per effetto dell'ampliamento dell'arco temporale; l'importo totale per ulteriori 30 anni è così pari ad euro 225.196.666,50, con un ulteriore onere annuale pari a circa 6.206.267,53.

La RGS, con Nota dell'11 agosto 2014, ha <u>verificato negativamente</u> la suddetta RT, affermando che nell'onere relativo al primo anno di applicazione non veniva considerato l'esborso per gli <u>arretrati riferiti al periodo 2008-2013</u>, che avrebbero portato l'onere per il primo anno a circa 42 milioni di euro, in base agli stessi elementi forniti dalla RT.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la nuova formulazione del comma 1 non novella direttamente l'articolo 31, comma 1-bis, del DL 207/2008, bensì - al fine di estendere la platea dei beneficiari ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966 - dispone, per un verso, che il beneficio sia riconosciuto anche ai nati nei predetti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e, per altro verso, formula l'agevolazione come disposizione interpretativa, in quanto tale potenzialmente retroattiva. Andrebbe pertanto verificato se tale formulazione sia effettivamente idonea ad escludere l'obbligo di corrispondere le somme arretrate riferite agli esercizi 2008-2014. In proposito, appare necessario acquisire la valutazione del Governo e, qualora risulti confermato l'onere per

arretrati, una stima del medesimo che comprenda anche l'annualità 2014. Andrebbero inoltre definiti i tempi e le modalità per la eventuale corresponsione di tali somme arretrate.

Ciò premesso, si osserva che la quota annuale degli oneri indicata dall'articolo 1, comma 3, pari a euro 3.285.000 a decorrere dal 2015, risulta inferiore di circa il 50% rispetto a quella individuata nella RT riferita al precedente testo unificato e, comunque, anche detraendo le somme eventualmente dovute per arretrati, non sembrerebbe coerente con i dati e i parametri forniti nella RT riferita al precedente testo.

Andrebbero quindi acquisiti gli elementi e i dati sottostanti tale nuova stima.

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma3), si rileva preliminarmente che gli oneri derivanti dagli indennizzi corrisposti ai sensi del presente provvedimento, poiché non appaiono delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali e corredati da un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. Tale clausola potrebbe consistere, come già avvenuto per altri provvedimenti, oltre che nel monitoraggio degli oneri da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'autorizzazione al Ministro competente, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, ad effettuare una riduzione delle spese rimodulabili di parte corrente dello stato di previsione del suo dicastero nella misura necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio. In proposito appare quindi necessario un chiarimento da parte del Governo.

Si segnala infine che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2015-2017, relativo allo stato di previsione del Ministero della salute, del quale si prevede l'utilizzo nella misura di 3,285 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 per il riconoscimento, ai soggetti affetti da sindrome di talidomide, del citato indennizzo, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità.